

## Comune di Bibbiano



Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Damiano Chiesa, 2  
42021 Bibbiano (RE)  
C.F. e Part. IVA 00452960354  
Telefono: 0522/253201 Fax: 0522/253235

---

### **RELAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP O EXTRA CONSIP – ANNO 2017**

#### **PREMESSA**

La Legge Finanziaria 2000 (Legge 488/99) all'art. 26 ha introdotto un sistema innovativo di approvvigionamento di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, basato sulla centralizzazione degli stessi in capo a soggetti unici di committenza.

Con il D.M. 24 Febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito alla Concessionaria CONSIP s.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, attribuendo alla stessa il ruolo di gestore del programma di approvvigionamento telematico di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, con ruolo di aggiudicatrice.

Con Legge Regionale 11 del 24 Maggio 2000 è stata costituita la centrale di committenza per l'Emilia Romagna Intercent-ER, con i medesimi compiti di CONSIP seppure limitati all'ambito regionale.

Il Decreto Legge 98/2011, convertito con Legge 111/2011, all'art. 11 ha confermato l'obbligo di ricorrere alle convenzioni di cui alla Legge 296/2006, art. 1 comma 449 per l'approvvigionamento di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili, nel caso in cui l'acquisto venga effettuato non avvalendosi delle convenzioni attive (ex Legge 488/1999 art. 26 comma 3), stabilendo altresì che gli atti e i contratti posti in essere in violazione dei suddetti parametri sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Nel corso del 2012, il D.L. n. 52, convertito con Legge n. 94 del 06/07/12, ed il D.L. n. 95, convertito con Legge n° 135 del 07/08/12 (c.d. *Spending Review*) hanno introdotto ulteriori novità e prescrizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

Tra le novità più importanti contenuti nei testi normativi suddetti, ai quali si rinvia, è opportuno menzionare:

- l'obbligo generalizzato di ricorso al MEPA;
- l'obbligo di ricorso alle convenzioni per particolari categorie merceologiche espressamente indicate per legge (es. energia elettrica, fornitura di gas, carburanti ecc.).

Nel corso del 2014, il legislatore è intervenuto nuovamente attraverso il dl 66 del 24/04/2014, convertito dalla l. 89 del 23/06/2014 ed il dl 90 del 24/06/2014, convertito dalla l. 114 dell'11/08/2014.

Tali disposizioni hanno introdotto importanti novità in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e di servizi, nonché rivedendo le modalità di acquisizione di beni e di servizi delle p.a.

In particolare, dal primo gennaio 2015 i Comuni non capoluogo di provincia, per l'acquisto di forniture e servizi, hanno dovuto fare ricorso alla centrale unica di committenza. I Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti hanno potuto procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00.

Si tratta di una forma di accentramento introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica, eliminando i costi inutili connessi alla frammentazione della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

A questo proposito il Comune di Bibbiano già nel 2009 aveva stipulato con l'Unione "Val d'Enza" una convenzione per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e per l'alienazione immobiliari.

Tale funzione è stata definitivamente conferita nel corso del 2014, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 25/03/2014.

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha ulteriormente modificato la disciplina sugli acquisti rafforzando, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3%.

Altre modifiche sono state motivate da un'esigenza di semplificazione, mirando a garantire la celerità e tempestività dei piccoli acquisti e la possibilità per gli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di approvvigionarsi autonomamente.

In particolare la legge di stabilità 2006 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali,.....) di valore inferiore ai 1.000 euro possano essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure d'acquisto.

Nel corso del 2016 è stato approvato con il decreto legislativo n. 50 il nuovo codice degli appalti, che per i Comuni non capoluogo di Provincia ha definito il seguente quadro normativo per gli acquisti relativi a lavori, servizi e forniture:

**– Per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 1.000 €**

Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare.

**– Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 1.000 e 40.000 €**

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.

**– Per acquisti di lavori di importo compreso tra 1.000 e 150.000 €**

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.

**– Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**

Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Vi è, inoltre, comunque, l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta
- Secondo un'interpretazione logico-sistematica della norma de qua, l'obbligo di aggregazione sembrerebbe non sussistere laddove i Comuni non capoluogo ricorressero a strumenti telematici di acquisto (Convenzioni o Accordi Quadro con adesione/acquisizione diretta) perfezionate a seguito di procedure aggiudicate da centrali di committenza qualificate (ad esempio Consip).

**– Per importi superiori alla soglia comunitaria**

Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 (vedi nota precedente) del d.lgs. n. 50/2016 ("Codice Appalti"). Per tali stazioni appaltanti sussiste l'obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e Accordi Quadro Consip.

Nel 2017 è stato approvato il decreto correttivo del Codice degli appalti (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56), le principali modifiche hanno riguardato:

- 1) l'ambito oggettivo;
- 2) la progettazione;
- 3) il R.U.P;
- 4) il soccorso istruttorio;
- 5) il rating d'impresa;
- 6) la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
- 7) l'avvalimento;
- 8) la garanzia provvisoria;

- 9) i criteri di aggiudicazione, con particolare riferimento al criterio del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 10) le offerte anomale;
- 11) il collaudo;
- 12) il subappalto;
- 13) le penali.

### **Situazione attuale del Comune di Bibbiano**

Il Comune di Bibbiano ha rispettato la normativa per gli acquisti sopra delineata, fin dalla nascita delle centrali uniche di committenza.

A tutt'oggi l'Ente si è avvalso del MEPA e/o ha attivato varie convenzioni CONSIP e Intercent-ER per i seguenti beni e servizi:

- ✓ acquisto di elettrodomestici;
- ✓ acquisto carburante per autoveicoli mediante buoni carburante;
- ✓ manutenzione degli impianti termici;
- ✓ acquisto del vestiario per la divisa del messo comunale;
- ✓ acquisto di attrezzatura per impianti sportivi e palestre comunali;
- ✓ acquisto di materiale di medicazione per reintegro cassette di pronto soccorso;
- ✓ manutenzione ascensori in fabbricati di proprietà comunale;
- ✓ acquisto di carta in risme per gli Uffici Comunali;
- ✓ acquisto di cancelleria e consumabili per gli Uffici Comunali;
- ✓ noleggio fotocopiatrici;
- ✓ interventi di assistenza tecnica su stampanti;
- ✓ acquisto di proiettori Led per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- ✓ l'acquisto di n. 12 compostiere finalizzato alla realizzazione del progetto di riduzione dei rifiuti domestici;
- ✓ servizio di pulizia e sanificazione degli stabili comunali;
- ✓ servizio di telefonia fissa e trasmissione dati mediante tecnologia VoIP;
- ✓ servizio di telefonia mobile e noleggio telefoni cellulari;
- ✓ servizio di sbobinatura e trascrizione delle registrazioni dei verbali di Consiglio Comunale;
- ✓ fornitura di gas naturale;
- ✓ fornitura di energia elettrica;
- ✓ manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà comunale;
- ✓ affidamento del servizio di sfalcio dei cigli e delle banchine stradali;
- ✓ servizio di manutenzione aree verdi
- ✓ acquisto derrate alimentari;

Per tutti gli altri beni o servizi diversamente approvvigionati, ci siamo avvalsi di altre modalità poiché:

- ✓ non esistevano convenzioni attive;
- ✓ i beni/servizi non erano reperibili sul MEPA;
- ✓ i servizi presenti sul MEPA non venivano erogati nella Provincia di Reggio Emilia;
- ✓ le convenzioni imponevano minimi quantitativi o di fatturato che avrebbero vanificato il risparmio sui costi unitari;
- ✓ le spese di trasporto a carico dell'acquirente avrebbero inciso in modo eccessivo in caso di ordini di modesta entità, vanificando il risparmio sui costi unitari;
- ✓ le convenzioni o le offerte del MEPA avevano caratteristiche tali da rendere servizi e forniture poco agevoli o antieconomici;
- ✓ c'era necessità di completare o implementare approvvigionamenti già in essere con altri fornitori e c'era l'esigenza di reperire il medesimo prodotto o servizio (es. per garantire compatibilità ed interfacciabilità).

Di quanto sopra è stato dato conto nei rispettivi atti di affidamento.

La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Varese ai sensi art. 26 comma 4 della L.488/1999 e s.m.i..